



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPECIFICITÀ E ANALITICITÀ DELL'ONERE DELLA PROVA
IN CAPO AL CONTRIBUENTE PER LA CONTESTAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 101 (dep. 07/01/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 050 ACCERTAMENTO INDUTTIVO O
SINTETICO

Accertamento induttivo - Onere della prova - Inversione della prova sul
contribuente – Necessità di prova specifica e analitica

Massima

In tema di accertamento induttivo, l'Ufficio - ai fini della quantificazione dei maggiori ricavi - può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con la precisazione che tale tipo di accertamento comporta in capo al contribuente l'onere di provare rigorosamente i fatti modificativi della pretesa tributaria mediante allegazione degli elementi reddituali in grado di incidere negativamente su di essa, senza che l'apprezzamento discrezionale del giudice possa sostituirsi a quello dell'Amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha specificato che una corretta metodologia di accertamento induttivo può partire dalla rilevazione di giacenze inventariali con conseguente quantificazione di maggiori ricavi e redditi in ragione della percentuale di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ricarico media ammessa dallo stesso contribuente, il quale, ove deduca il minore ricarico nei periodi di vendite promozionali e di fine stagione, deve fornire puntuale dimostrazione documentale di siffatte circostanze, al fine di contestare la metodologia seguita dall'Ufficio impositore).

Rif. normativi Art. 39, comma 2, DPR 600/1973; art. 55 DPR 633/1972

Conformità

Anno pubb. 2025